



# Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

## Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del Registro <b>183</b>	<b>PRESA D'ATTO E APPLICAZIONE DELLA ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME STABILITA CON LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 31 DICEMBRE 2018 N. 302, RECANTE 'BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021' - ATTO DI INDIRIZZO E INDICAZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI PER L'APPLICAZIONE DELL'ESTENSIONE EX LEGE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.</b>
Data <b>20.08.2020</b>	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **agosto** alle ore **17:40** nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI/ASSENTI	
FRANCESCO MENNA	SINDACO	Presente	
GIUSEPPE FORTE	ASSESSORE	Presente	
LUIGI MARCELLO	ASSESSORE	Presente	
LINA MARCHESANI	ASSESSORE	Presente	
GABRIELE BARISANO	ASSESSORE	Assente	
PAOLA CIANCI	ASSESSORE	Presente	
CARLO DELLA PENNA	ASSESSORE	Presente	
ANNA BOSCO	ASSESSORE	Presente	
		7	1

E con la partecipazione del Segretario Generale del Comune (art. 97,c. 4°, del T.U. n. 267/2000) Avv. **ANNA LUCIA MASCIOLETTI**.

Il Sindaco **FRANCESCO MENNA**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che il nostro ordinamento, nel corso degli anni ha recepito il principio di matrice europea di “*sussidiarietà*” (L. n. 59/1997 cd. “*Legge Bassanini*”, L. n. 265/1999, L. 267/2000 T.U.E.L.) fino a giungere alla riforma del titolo V, parte II della Costituzione attraverso la Legge Costituzionale n. 3/2001 che qualifica il Comune quale ente “a competenza amministrativa generale», in quanto organismo territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività” dando corso, in maniera progressiva, al conferimento di funzioni proprie dello Stato in favore di Regioni, Provincie, Comuni (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, in particolare l’art. 105 “*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*”);
- che l’art. 105, comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, e successive modificazioni, ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e delle zone ricomprese nei porti finalizzati alla sicurezza militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché delle aree indicate al D.P.C.M. 21.12.1995;
- che la L.R. 17.12.1997, n. 141, così come modificata dalla L.R. 25.3.2002, n. 4, nel disciplinare il riparto tra Enti territoriali delle funzioni in materia di demanio marittimo, all’art.4 ha attribuito la sub delega ai Comuni per quanto attiene le concessioni demaniali marittime;

### Preso atto che:

- con legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) il Legislatore ha inteso dare avvio ad un procedimento di generale ricognizione e riassetto del sistema di gestione delle concessioni demaniali marittime sussistenti sul territorio nazionale, al fine di offrire alle medesime organica e più sistematica disciplina;
- in tal senso l’art. 1, commi 675 e ss. della L. 145/2018 stabilisce: “*675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un’ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime*”;
- ai successivi commi la legge specifica altresì i concreti contenuti dell’adottando decreto;
- le disposizioni programmatiche deferiscono, in ultimo, agli Enti locali incaricati della gestione delle concessioni, la necessaria applicazione delle disposizioni di cui all’adottando decreto

(così comma 678);

- la medesima legge di bilancio, con successive previsioni (art. 1, commi 682- 684) disciplina i nuovi termini di durata delle concessioni demaniali ivi richiamate, nelle more di applicazione del decreto di cui all’art. 677, in ulteriori anni 15 decorrenti dalla entrata in vigore della novella normativa;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (c.d. Milleproroghe 2009)- convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010 n. 25 e dall’art. 34 *duodecies*, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221- la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è stata prorogata fino al 31.12.2020;
- la L. 30 dicembre 2018 n. 145, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, all’art. 1:
  - comma 682 dispone “*Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale*”;
  - comma 683 dispone “*Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale*”;
  - comma 684 dispone: “*Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge*”;

**Dato atto** che il richiamato art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 stabilisce:

*“1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

*a) gestione di stabilimenti balneari;*

*b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*

*c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*

*d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*

*e) esercizi commerciali;*

*f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”;*

**Dato atto che:**

- le eterogenee tipologie di rapporti concessori richiamati dai commi 682, 683 e 684 sono soggette alle disposizioni di rideterminazione della durata di cui alla L. 145/2018;
- la norma procede, pertanto, alla rideterminazione dei termini di durata, per un periodo di ulteriori anni quindici dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di Bilancio delle concessioni demaniali:
  - già adottate ai sensi dell’art. 01, comma 1 del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (*i.e.* 1° gennaio 2019, così comma 682);
  - adottate ai sensi dell’art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché rilasciate successivamente a tale data (a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009) e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (così comma 683);
  - delle concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

**Considerato:**

- che la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein o direttiva servizi) - resa esecutiva in Italia con D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 - prevede all’art. 12 che: *"qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza..."* e che il legislatore italiano con il già citato art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25, ha disposto una proroga della durata delle concessioni demaniale marittime con finalità turistico-ricreative dapprima

fino al 31 dicembre 2012, poi fino al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, con l'articolo 34 *duodecies*, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, da L. 17 dicembre 2012 n. 221, fino al 31 dicembre 2020;

- che con L. n. 145/2018 (art.1, comma 682), limitatamente alle concessioni identificate ai successivi commi 683 e 684, è stata disposta l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2019) e, quindi, fino al 31 dicembre 2033;
- che la norma richiamata, nell'identificare quali i beneficiari tutti coloro che sono titolari delle suddette concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e che, pertanto, l'Ente gestore può svolgere soltanto un'attività istruttoria diretta a verificare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione previste ed imposte dalla normativa vigente;
- che il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio e relativa Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 - *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, all'articolo 182, comma 2, ha ribadito e precisato che: *«In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da Covid-19, nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario»*;

**Tenuto conto che:**

- la materia del Demanio marittimo rientra nella competenza legislativa concorrente e i Comuni operano quali esecutori di funzioni delegate su beni di proprietà dello Stato, il quale, con proprie leggi di rango primario, ha esteso il termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative aventi ad oggetto i beni del predetto demanio marittimo;
- che occorre dare esecuzione alla normativa che ha direttamente modificato il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, estendendone la validità sino al 1° gennaio 2034, garantendo continuità alle imprese operanti nel settore

turistico-ricreativo, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a beneficio delle strutture ad esse in concessione e per migliorare le condizioni strutturali e funzionali di beni di proprietà dello Stato;

**Considerate** le gravissime ricadute economiche derivanti dalla pandemia COVID-19 sulle imprese del settore turistico-ricreativo e, conseguentemente, ritenendo necessario sostenere la ripresa sia delle singole imprese, sia, più in generale, dell'intero settore dell'imprenditoria del turismo e dei lavoratori da essa impiegati;

**Preso atto** che, in attuazione :

- dell'art. 1, commi 682 e ss., L. 30 dicembre 2018 n. 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla vigente normativa può essere rideterminata al 31 Dicembre 2033;
- che il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio e relativa Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 all'articolo 182, comma 2, ha confermato che: *«In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da Covid-19, nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario»;*

**Ritenuto** che debba darsi corso all'applicazione delle disposizioni di legge nazionali sopra richiamate ogni qual volta vi siano le condizioni di legge e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione demaniale marittima, tenuto conto delle indicazioni operative fornite dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DPH002/004 del 22/01/2019;

**Ritenuto**, peraltro, che le richiamate disposizioni di rideterminazione temporale della durata delle concessioni di cui alla L. 145/2018 hanno già trovato diffusa applicazione presso molte Amministrazioni del territorio costiero abruzzese;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno:

- pur alla luce dell’incerto quadro normativo e interpretativo, aderendo alle argomentazioni già espresse nel richiamato parere legale acquisito, dare applicazione alla predetta normativa (L. 145/2018, art. 1, commi 682, 683 e 684);
- in ordine alla estensione temporale della durata delle concessioni demaniali ubicate sul territorio costiero del Comune di Vasto, con emanazione di indirizzi applicativi per la formalizzazione dei provvedimenti di estensione al 31.12.2033;
- provvedere con immediatezza onde consentire alle imprese interessate già per la stagione balneare 2020 la possibilità di investimenti per riqualificare il settore con una maggiore credibilità con il credito bancario;

**Ravvisata** la necessità di provvedere a fornire atto d’indirizzo al Dirigente del Settore III per la definizione delle modalità operative volte alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nel rispetto della vigente normativa di riferimento con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso e l’adozione del provvedimento di asseveramento dell’allungamento della concessione di anni 15 con l’indicazione generali delle linee indicate nella stessa Determinazione n. DPH002/004 del 22/01/2019;

**Richiamato** il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*;

**Preso atto** della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24.04.2020;

**Visti:**

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm. ed ii. – Codice della Navigazione;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss. mm. ed ii. – Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;
- il D.Lgs. 3 marzo 1998 n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 145/2018;
- La Legge Regionale n. 141/97 nel testo vigente;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Con** i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto vigente;

**Con** voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e s. m. ed i.;
2. **di prendere atto** del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 682, 683 e 684, L. 30 dicembre 2018 n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", e di cui all'art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e relativa Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, pertanto, di estendere la durata/validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreativa in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2033;
3. **di fare proprio ed approvare** l'apposito schema di avviso allegato che è parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
4. **di fornire** atto d'indirizzo al Dirigente del Servizio "*Parchi, Riserve e Demanio*" volto, per le ragioni indicate in premessa, alla predisposizione dei necessari procedimenti amministrativi ed ogni altra opportuna attività gestionale rispettosa di legge e con le seguenti modalità :
  - preventivamente ed al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa, dare notizia dei procedimenti di estensione della validità delle singole concessioni demaniali marittime e delle relative comunicazioni di volontà dei concessionari mediante la pubblicazione all'Albo On Line e sul sito internet del Comune di VASTO (sezione Amministrazione Trasparente) per la durata di giorni 30, ai sensi del Codice di Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e s.m.i.) e del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.);
  - verificare, l'inesistenza di cause di decadenza dalla concessione posseduta ed in corso di validità (ex art. 47 C.N. e relativo Regolamento attuativo);
  - procedere all'accertamento della persistenza in capo ai singoli concessionari dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
  - determinare il valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al fine di consentire il pagamento dell'imposta di registro da versare all'Agenzia delle Entrate a carico del concessionario richiedente (imposta determinata nel rispetto di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la nota di risposta ad interpello n. 157/E del 28 maggio 2020 e della risoluzione 25 ottobre 2001 n. 166/E), produrre garanzia assicurativa degli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili;
  - attivare le procedure per l'aggiornamento del Sistema Informativo Demaniale per la nuova scadenza;



- di approvare l'avviso allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale;
- di rinviare al Dirigente l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari per la definizione dei rinnovi delle concessioni in scadenza;

5. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Verbale letto, approvato e sottoscritto, come all'originale.

**IL SINDACO**  
*F.to FRANCESCO MENNA*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to AVV. ANNA LUCIA MASCIOLETTI*

---

**PARERI DI REGOLARITÀ EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267**

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*F.to LUCA MASTRANGELO*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*F.to*

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Contemporaneamente viene trasmessa con elenco n. 33 del 25.08.2020 ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza Comunale, li 25.08.2020

**L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

---

**ATTESTAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25.08.2020

**L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 25.08.2020

**L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

---